



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

BANDO PNRA 2026

Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze nell'Oceano Meridionale a bordo della nave da ricerca polare Laura Bassi

VISTA la legge 29 novembre 1980 n. 963, recante *“Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione”*;

VISTA la legge 10 giugno 1985 n. 284 di istituzione del *“Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)”*;

VISTA la legge del 27 novembre 1991, n. 380 recante *“Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide”*;

VISTO il Protocollo sulla Protezione ambientale relativo al trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi, con il quale viene integrato il Trattato sull'Antartide in modo da garantire lo sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;

VISTO il Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicata sul S.O. n. 46 della G.U. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, riguardante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”* e in particolare l'articolo 1, comma 552, laddove è previsto che:

- *“Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'Università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro [...]”*;
- *“Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate [...]”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 luglio 2022, n. 170,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate, in particolare:

- l'articolo 2, comma 3, il quale prevede che le azioni esecutive annuali (AEA) “[...] individuano e specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronogrammi delle attività”;
- l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che “il Ministero finanzia le attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 3 attraverso l'emanazione di bandi pubblici per progetti di ricerca rivolti alle università e agli enti di ricerca pubblici e privati nazionali. Fatti salvi ulteriori specifici criteri individuati dai singoli bandi, i progetti di ricerca di cui al presente comma sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del progetto di ricerca; b) risorse umane e strumentali impiegate per la realizzazione dei progetti di ricerca; c) coerenza del progetto di ricerca con gli obiettivi degli interventi e dei programmi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e in particolare l'articolo 63 che stabilisce che “[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche”;

VISTO il Decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che stabilisce che lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attività polari;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027 approvato dal CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;

VISTO il Decreto ministeriale n. 181 del 30 marzo 2023, con il quale è stata istituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);

VISTO il D.M. n. 1307 del 3 ottobre 2023, con cui sono stati approvati l'aggiornamento per il 2023 al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide per il triennio 2020-2022 e l'Azione Esecutiva Annuale 2023, la quale destina complessivamente euro 3.760.000,00 (euro *tremilionisettecentosessantamila/00*) “Bandi per nuove proposte e altre iniziative scientifiche”;

VISTA l'Azione Esecutiva Annuale 2023 (AEA 2023), redatta dalla CSNA per rendere esecutiva la 39ª Spedizione Italiana in Antartide, con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la parte scientifica e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la parte logistica;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

- VISTO** il DD 24097 del 1° dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 1307 del 3 ottobre 2023, sono state erogate l'80% delle risorse previste per l'esercizio finanziario 2023 in favore dei tre soggetti attuatori del AEA 2023 *Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Naz. di Ocean. e Geofisica Sperim.(OGS) e Agenzia Naz. Nuove Tecn., Energia Svil. Sost. (ENEA)*;
- VISTO** il Programma Nazionale di ricerche in Antartide per il triennio 2024-2026, approvato dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA) in data 7 maggio 2024, il quale contiene le linee strategiche e di indirizzo per l'attuazione, nonché le linee scientifiche prioritarie per il triennio e la previsione del fabbisogno finanziario per la realizzazione del Programma medesimo;
- VISTO** il D.M. 1097 del 25 luglio 2024 che approva il Programma Nazionale di ricerche in Antartide per il triennio 2024-2026;
- VISTA** l'Azione Esecutiva Annuale 2024 (AEA 2024), redatta dalla CSNA per rendere esecutiva la 40ª Spedizione Italiana in Antartide, con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la parte scientifica e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la parte logistica, approvata con D.M. 1582 del 16 settembre 2024;
- VISTO** il decreto prot. 20511 del 7 novembre 2024 con il quale sono state erogate l'80% delle risorse previste per l'esercizio finanziario 2024 in favore dei tre soggetti attuatori dell'AEA 2024 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Naz. di Ocean. e Geofisica Sperim. (OGS) e Agenzia Naz. Nuove Tecn., Energia Svil. Sost. (ENEA);
- VISTA** l'Azione Esecutiva Annuale 2025 (AEA 2025), redatta dalla CSNA per rendere esecutiva la 41ª Spedizione Italiana in Antartide, con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la parte scientifica e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la parte logistica, approvata con D.M. 456.17-07-2025 che aggiorna anche per gli anni 2025-2026 il Programma Nazionale di ricerche in Antartide del triennio 2024-2026;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*" (GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*" (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 della G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, riguardante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 della G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata al predetto decreto MEF;

VISTO il D.D. 1149.31-07-2024, registrato alla Corte dei Conti il 02-09- 2024 con il n. 2372, che approva le Linee guida per la rendicontazione economico-finanziaria delle risorse destinate al complessivo funzionamento del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) destinate all'attuazione e gestione delle spedizioni italiane in Antartide, al finanziamento dei Progetti di Ricerca e alle ulteriori iniziative nazionali e internazionali secondo quanto previsto dalle Azioni Esecutive Annuali di cui all'articolo 2, comma 3 del richiamato Decreto interministeriale n. 170, del 20 luglio 2022;

CONSIDERATE le indicazioni della CSNA di emanare un bando per selezionare progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze nell'Oceano Meridionale a bordo della nave da ricerca polare Laura Bassi, allo scopo di approfondire le conoscenze in Antartide, e, in particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera);

VISTE le risorse complessive destinate ai progetti di ricerca nell'Azione Esecutiva Annuale 2023, pari ad euro 3.760.000, e nell'Azione Esecutiva Annuale 2024, pari ad euro 1.700.000;

VISTA la necessità di destinare un finanziamento complessivo di euro 1.200.000,00 ad un bando per progetti di ricerca da svolgere sulla nave Laura Bassi;

CONSIDERATE le risorse disponibili, pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila) a valere sull'AEA 2023 e ad euro 1.040.000,00 (unmilione quarantamila) a valere sull'AEA 2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di proposte progettuali idonee allo svolgimento di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze nell'Oceano Meridionale da svolgere a bordo della nave da ricerca polare Laura Bassi, che possano essere realizzate a partire dalla campagna antartica 2027-2028 e seguenti.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:

- **AEA:** Azione Esecutiva Annuale;
- **Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR):** banca dati che ha l'obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

strutture e finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 64, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'ANR.

- **CNR:** Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- **CSNA:** Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide;
- **ENEA:** Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- **Laura Bassi:** Nave rompighiaccio italiana per ricerca scientifica oceanografica.
- **Museo Nazionale dell'Antartide (MNA):** struttura che ha compiti di conservazione, studio e valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide e di promozione e diffusione dei risultati dell'attività scientifica;
- **MUR:** Ministero dell'Università e della Ricerca;
- **National Antarctic Data Center (NADC):** infrastruttura informatica che permette la raccolta, la pubblicazione e l'accesso ai metadati e ai dati relativi ai progetti svolti in Antartide. Il NADC raccoglie i contributi scientifici forniti da enti, istituti e università che conducono progetti di ricerca finanziati dal PNRA, promuovendo i principi dell'Open Science e dei FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Re-usability) data;
- **OGS:** Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;
- **PI:** *principal investigator* – coordinatore scientifico;
- **PNRA:** Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) per il triennio 2024-2026, adottato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca [n. 1097 del 25-07-2024](#) ;
- **Stazione Mario Zucchelli:** la Stazione Mario Zucchelli (MZS) è una base scientifica italiana situata in Antartide, nella Baia Terra Nova, lungo la costa della Terra Vittoria settentrionale, a 15 metri sul livello del mare (coordinate: 74°42' S, 164°07' E);
- **UO:** Unità Operativa di ricerca, ossia insieme dei professori/ricercatori/tecnologi che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto ammissibile. Ciascuna UO è guidata dal responsabile locale, che ne assume le relative responsabilità scientifiche, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza, e contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce.

Articolo 2

Ambito operativo

1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide e a ottenere anche una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree al di fuori della regione antartica.

2. In coerenza con la programmazione strategica triennale PNRA 2024-2026 le proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche scientifiche:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

- interazioni Terra/Ghiaccio/Clima; Oceano, Litosfera e Atmosfera Antartiche;
- la vita in Antartide; evoluzione, adattamento, biodiversità e biocenosi;
- astronomia, astrofisica e space weather;
- impatto antropico e contaminazione ambientale;
- biomedicina e psicologia;
- tecnologia in Antartide.

3. Il MUR incoraggia la presentazione di proposte coordinate di ampio respiro favorendo, in linea con la citata programmazione strategica del PNRA, la collaborazione internazionale della ricerca polare e lo sviluppo di progetti di ricerca di dimensioni e interessi sovranazionali, anche al fine di conseguire risparmi e razionalizzazioni nell'uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico. In tale prospettiva, anche in vista della partecipazione al prossimo International Polar Year 2032, si incoraggia, ove possibile, la presentazione di progetti che possano collegarsi a iniziative e programmi internazionali promossi dallo SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), organismo dell'International Science Council che coordina la ricerca scientifica integrata in Antartide e fornisce consulenza scientifica indipendente all'Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM). Si incoraggia inoltre la presentazione di progetti che possano inserirsi nell'iniziativa internazionale Antarctica InSync.

4. Il MUR richiama l'obbligo di attenersi strettamente, per ogni attività, alle prescrizioni derivanti dall'adesione dell'Italia al Trattato Antartico e specificamente al connesso Protocollo di Protezione Ambientale del Trattato Antartico (Protocollo di Madrid) [Environmental Protocol | Antarctic Treaty](#). In particolare, ritiene essenziale che il prelievo di campioni, in particolare biologici, indispensabili allo svolgimento delle ricerche che vengono proposte, avvenga in quantità strettamente necessarie all'attività di ricerca da condurre. A tal fine auspica un adeguato coordinamento dei proponenti con il Museo Nazionale.

5. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è dato obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità e il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD"). Il Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 (o Regolamento ABS), con il quale l'Unione Europea ha recepito il Protocollo di Nagoya per le materie di propria competenza, prevede specifici obblighi in tema di accesso e condivisione dei benefici per i soggetti destinatari dei finanziamenti UE relativi alla ricerca che utilizzino risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, nei paesi che hanno ratificato l'accordo e introdotto misure. È pertanto necessario accertare l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE. Si raccomanda inoltre di verificare eventuali ulteriori disposizioni legislative o regolamentari del paese fornitore consultando la Clearing House ABS. Ulteriori informazioni sono a disposizione al seguente indirizzo: [Protocollo di Nagoya e Reg. UE n.511/2014 | Ministero dell'Università e della Ricerca](#). Per le attività di ricerca che coinvolgono animali nella



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

regione antartica, è inoltre richiesta l'osservanza delle linee guida contenute nello "SCAR's Code of Conduct for the Use of Animals for Scientific Purposes in Antarctica", che definiscono principi etici e operativi volti a minimizzare la sofferenza degli animali in tutte le fasi del loro impiego, dalla cattura al mantenimento, dalle procedure sperimentali alle disposizioni post-utilizzo.

6. Il presente bando prevede la seguente linea di intervento:

- Progetti di ricerca rivolti ad approfondire le conoscenze nell'Oceano Meridionale a bordo della nave da ricerca polare Laura Bassi.

Articolo 3

Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili a presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:

- università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
- enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca vigilati dallo Stato;
- altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione Europea del 23 giugno 2023.

2. Inoltre, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono alternativamente:

- essere iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ai sensi del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
- aver avviato la procedura di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed essere in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all'"ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA" rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l'ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva e condizionata all'esito positivo del procedimento di iscrizione, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti dal precedente comma 1. Il diniego di iscrizione alla citata Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per assenza dei previsti requisiti, determina l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando.

3. In accordo con il precedente art. 2, comma 3, università ed enti di ricerca stranieri possono partecipare alle proposte progettuali, in qualità di partner di progetti congiunti. Tali enti non possono essere destinatari diretti dei contributi di cui al presente bando.

Alle università e agli enti di ricerca stranieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Articolo 4

Proposte progettuali

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3 possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo e all'articolo 11, domanda per l'accesso ai finanziamenti previsti per lo svolgimento di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide con le finalità di cui all'articolo 2.
2. Le proposte progettuali potranno essere *“individuali”*, ossia presentate da un unico soggetto ammissibile c.d. *“proponente”*, o *“congiunte”*, ossia presentate da più soggetti ammissibili.
3. Nel caso di proposte progettuali *“congiunte”*, le università o gli enti partecipanti individuano un *“capofila”*, che sarà referente nei confronti del MUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, inclusa la descrizione dei compiti e la composizione delle UO coinvolte. Il numero delle Unità Operative di ricerca (UO) non potrà essere inferiore a 3 né superiore a 6.
4. I *“proponenti”*, i *“capofila”* e i *“partner”* individueranno al loro interno le UO, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 3 e, per ciascuna di queste, il responsabile dell'attuazione della proposta progettuale, fornendo tutte le informazioni necessarie al soggetto *“capofila”* per l'adempimento delle attività assegnategli dal presente bando. Il responsabile dell'attuazione della proposta progettuale per il soggetto *“capofila”* è il *principal investigator* (PI).
5. La domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 12, contenente la proposta progettuale dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente nei progetti *“individuali”* ovvero del *“capofila”*, nei progetti congiunti.
6. Il soggetto *“proponente”* nelle proposte progettuali individuali o *“capofila”* nei progetti congiunti è coadiuvato da un *principal investigator* (PI), individuato tra il proprio personale di ricerca. Il PI avrà il ruolo di coordinatore di tutte le attività scientifiche previste nella proposta progettuale. Il passaggio del PI ad altre università o enti di ricerca, di cui al precedente articolo 3, non determina l'automatico trasferimento dell'iniziativa progettuale a tale università o ente di ricerca. Il responsabile della proposta progettuale rimane il soggetto *“proponente”* o *“capofila”*, che può individuare un nuovo PI ovvero acconsentire, nella fase di esecuzione, al trasferimento dell'iniziativa progettuale. Il trasferimento dell'iniziativa progettuale ovvero l'individuazione di un nuovo PI sono sottoposti al parere preventivo della CSNA.
7. Nella fase di sottomissione di una proposta, ciascuna risorsa di personale di ricerca, individuata dal codice fiscale, può partecipare, pena l'esclusione delle domande presentate, ad un massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come PI o responsabile di UO.
La piattaforma di cui al successivo art. 12, darà evidenza con un alert, al momento della compilazione della proposta, dei casi di cui al capoverso precedente.
8. Non possono essere individuati PI nelle proposte progettuali formulate nell'ambito del presente bando i soggetti che ricoprano il medesimo ruolo in progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_2024, D.D. del 07 ottobre 2024, n. 1499:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

9. Nelle proposte progettuali relative al presente bando non possono essere individuati come PI ovvero come responsabili o componenti di UO: i componenti della CSNA e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR, l'ENEA e l'OGS assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

10. Il rispetto dei requisiti di incompatibilità di cui ai precedenti commi 7, 8, 9 verrà valutato dall'amministrazione in sede di istruttoria formale-amministrativa.

Articolo 5

Risorse finanziarie disponibili

1. Per il finanziamento del presente bando sono destinate complessivamente risorse pari a € 1.200.000,00 (*unmilione duecentomila/00*), incluso quanto previsto dall'art. 8, comma 1.

2. Le predette risorse derivano dalle Azioni Esecutive Annuali 2023 e 2024, così suddivise:

- euro 160.000,00 (centosessantamila) a valere sull'AEA 2023;
- euro 1.040.000,00 (un milione quarantamila) a valere sull'AEA 2024.

Articolo 6

Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze nell'Oceano Meridionale a bordo della nave da ricerca polare Laura Bassi

1. La nave da ricerca Laura Bassi è operativa nell'Oceano Meridionale durante la primavera-estate australe (novembre-febbraio). La recente certificazione operativa fino a -30 °C, unitamente alla disponibilità della pista di atterraggio presso la Stazione Mario Zucchelli, consente di estendere la finestra osservativa anche ai periodi di inizio e tardo autunno, favorendo lo studio dei processi oceanografici stagionali finora poco investigati. Inoltre, la pianificazione di rotte di rientro alternative a quelle tradizionalmente utilizzate consentirà di estendere le attività di osservazione nel settore pacifico dell'Oceano Meridionale includendo anche aree limitrofe, e di acquisire dati di elevato valore scientifico per lo studio di processi che, anche indirettamente, influenzano la dinamica oceanografica, il sistema climatico e gli equilibri ecologici del Mare di Ross. Le capacità operative e le caratteristiche tecniche della nave sono descritte nell'apposito documento pubblicato su www.inogs.it

2. Al fine di valorizzare i tempi di trasferimento della nave tra le diverse aree operative, le proposte potranno includere, anche come Unità Operativa dedicata, attività ancillari di acquisizione dati in modalità "*ship opportunity*", eventualmente non strettamente connesse alle specifiche attività progettuali. Tali attività sono finalizzate a massimizzare l'utilizzo delle fasi di navigazione per la raccolta di osservazioni scientifiche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

3. Le proposte devono avere un costo non inferiore a € 200.000,00 (*duecentomila00*) e non superiore a € 350.000,00 (*trecentocinquantomila00*). La durata dei progetti non può essere superiore ai 36 mesi, prevedendo una sola spedizione nell'arco dei 36 mesi.

4. Le proposte progettuali dovranno essere formulate tenendo conto dei seguenti elementi fondamentali:

- finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 2;
- coinvolgimento internazionale;
- descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
- eventuale richiesta di utilizzo di Grandi Infrastrutture di Campagna (GIC) fra quelle esistenti [Grandi Infrastrutture di Campagna | PNRA](#);
- descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo del contributo richiesto;
- descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
- descrizione del fabbisogno tecnico-logistico e di personale, dettagliato e strettamente coerente con le necessità minime per la corretta esecuzione del progetto proposto;
- descrizione del programma di formazione e divulgazione;
- descrizione del programma di raccolta, conservazione e gestione dei dati, e utilizzo del Sistema Interlaboratorio Antartico (SIA): <https://www.pnra.aq/it/sistema-interlaboratorio-antartico>;
- descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
- eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

5. Ciascuna proposta dovrà individuare il *principal investigator*/coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle Unità Operative di ricerca (UO) nel numero minimo e massimo previsto all'art. 4, comma 3. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle UO.

6. Il soggetto "*proponente*" o "*capofila*" si impegna, in caso di finanziamento del progetto, a fornire i dati raccolti al National Antarctic Data Center e i campioni al Museo Nazionale dell'Antartide. La dichiarazione di impegno formale sarà acquisita in fase di presentazione della proposta progettuale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando.

Articolo 7

Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 5 del bando.

2. Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti "Voci di Spesa":

- a) personale appositamente reclutato secondo una delle seguenti tipologie:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

- a tempo determinato secondo la legislazione vigente;
- contratto di ricerca, incarico di ricerca, borse di studio, dottorato di ricerca o altri contributi/incentivi alla ricerca strettamente attinenti alle attività del progetto secondo la normativa vigente;
- b) strumenti e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca;
- c) missioni;
- d) spese di laboratorio;
- e) analisi di dati e campioni;
- f) materiale di consumo;
- g) spese di disseminazione, pubblicazione e diffusione;
- h) spese generali, nella misura del 7% del totale delle spese ammissibili, aumentabili al 10% nel caso non sia richiesto finanziamento per il personale.

3. Le spese connesse all'utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture del PNRA ospitanti in Antartide non sono da considerare fra i costi della proposta, e saranno poste a carico delle risorse destinate, nell'ambito delle relative azioni esecutive annuali (AEA), alle voci "*Costo del personale*" e "*Missioni, materiale di consumo, costi specifici, opere civili e impiantistica*".

Articolo 8

Modalità e criteri per la valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali di ricerca pervenute sono valutate dalla CSNA, anche organizzata in una o più sottocommissioni, articolate sulla base di una o più tematiche scientifiche e composte da almeno tre componenti, ciascuna delle quali individuerà un coordinatore. La CSNA, nell'ambito delle sottocommissioni in cui non siano presenti le competenze scientifiche necessarie per la valutazione dei progetti proposti, potrà segnalare al MUR la necessità di avvalersi del supporto di esperti internazionali di chiara fama nelle tematiche del presente bando, proponendo una lista di esperti dotati delle predette caratteristiche. Potrà essere individuato un esperto per sottocommissione, elevabile a due se il numero di progetti da valutare è superiore a 15; il compenso degli esperti, calcolato secondo le previsioni del Decreto Interministeriale 9 maggio 2023, n. 454, sarà erogato dal CNR, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.

2. I progetti di ricerca saranno valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri:

I. Sostenibilità tecnica della proposta (max 10 punti):

- praticabilità della proposta tenuto conto della capacità logistica, dell'articolazione delle fasi realizzative e del loro livello di integrazione.

II. Congruità della proposta nel sistema nazionale e nella cooperazione internazionale (max 10 punti):

- contributo della proposta al rafforzamento del sistema nazionale della ricerca polare (max 2 punti);
- contributo della proposta al potenziamento della cooperazione internazionale nell'ambito del PNRA (max 3 punti);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

- congruità economica delle attività progettuali proposte (max 5 punti).

III. Qualità scientifica della proposta (max 30 punti):

- rilevanza e originalità del progetto proposto, sulla base dello stato dell'arte nella specifica area disciplinare (max 15 punti);
- metodologia adottata, articolazione delle fasi realizzative, loro livello di integrazione, in riferimento allo stato dell'arte internazionale (max 15 punti).

IV. Qualità e capacità dei soggetti proponenti, organizzazione della proposta, impatto previsto (max 20 punti):

- capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, esperienza del PI anche in relazione all'età accademica e del team, composizione e complementarità del team, dimensioni della compagine di ricerca in relazione agli obiettivi proposti, coerenza degli impegni temporali, coinvolgimento di eventuali partner stranieri) (max 15 punti);
- capacità del progetto di sviluppare prodotti/processi/servizi di rilevante utilità per il sistema antartico, capacità di valorizzare e divulgare i risultati al di fuori della comunità scientifica, capacità di coinvolgere e formare nuove generazioni di ricercatori (max 5 punti).

3. Una valutazione premiale è assicurata, come previsto dal successivo comma 4, alle proposte coordinate da giovani ricercatori, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all'interno del sistema nazionale della ricerca.

4. Le proposte coordinate da un giovane ricercatore otterranno un punteggio aggiuntivo definito da uno dei seguenti criteri:

- 1 punto se il PI è di età non superiore a 40 anni compiuti, alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale;
- 2 punti se il PI è di età non superiore ai 35 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 9

Formazione delle graduatorie

1. Sulla base dei punteggi conseguiti a seguito della valutazione, effettuata secondo quanto previsto nei precedenti articoli, la CSNA compila la graduatoria finale delle proposte ammesse al finanziamento.

2. Sono approvate e ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, le proposte che avranno raggiunto almeno 6 punti in entrambi i criteri I e II, che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 20 punti per il criterio III e di almeno 12 punti per il criterio IV) su 70 totali conseguibili.

3. Le graduatorie finali saranno approvate con decreto direttoriale che verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA, raggiungibile al seguente indirizzo: www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

4. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.
5. Nel caso in cui si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre di ammettere le proposte approvate ai sensi del comma 2 ma inizialmente escluse dal finanziamento per incapienza delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 5, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle maggiori disponibilità finanziarie.
6. In applicazione del precedente comma, con decreto direttoriale viene reso pubblico l'elenco delle ulteriori proposte ammesse al finanziamento.
7. Le proposte di cui ai precedenti commi ammesse al finanziamento sono trasmesse al CNR per la gestione delle medesime e l'organizzazione degli aspetti di natura organizzativo-logistica.
8. La realizzazione dei progetti definitivi selezionati nell'ambito del presente Bando verrà coordinata dal CNR, dall'ENEA e dall'OGS all'interno delle programmazioni annuali del PNRA, compatibilmente con le risorse di tempo e di posti che saranno disponibili.

Articolo 10

Acquisizione e proprietà della strumentazione e modalità di erogazione del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 8 "*Patrimonio del PNRA*" del Decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170 di cui alle premesse del presente bando, i beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono iscritti in una specifica sezione dell'inventario dell'ENEA e costituiscono patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in conto d'ordine nello stato patrimoniale dell'ENEA.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Convenzione stipulata tra CNR, ENEA e OGS, come previsto dall' art. 6, comma 1 del decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui al precedente articolo 5, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca.
3. I contratti di cui al precedente comma 2 dovranno prevedere, tra l'altro, puntuali attività di monitoraggio e verifica del conseguimento dei risultati previsti da parte della CSNA.

Articolo 11

Modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali

1. A pena di esclusione, le domande di cui al presente Bando dovranno essere **compilate in lingua inglese a partire dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 8 ottobre 2026**, a cura del legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto "*proponente*" o "*capofila*" esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata all'indirizzo www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi, seguendo le modalità riportate nell'apposita guida per



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

l'utilizzo del servizio (cd. Manuale utente), che sarà resa disponibile nella medesima piattaforma GEA.

2. Saranno parimenti escluse le domande compilate ma non inviate e le domande presentate secondo tempi e modalità differenti da quelli previsti dal precedente comma 1.

3. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando il legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto “*proponente*” o “*capofila*” dovrà necessariamente dotarsi di un’utenza SPID, CIE o CNS.

4. A pena di esclusione, in fase di trasmissione della domanda, dovranno essere caricati in piattaforma i seguenti allegati, compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale (o da un suo delegato) del soggetto “*proponente*” o “*capofila*”, resi disponibili nella pagina web dedicata al presente bando:

- Research proposal;
- Modulo 1 - DSAN Legale Rappresentante proponente o capofila;
- Modulo 2 - DSAN PARTNER Legale Rappresentante e delega al capofila, solo in caso di presentazione di progetti congiunti;
- Modulo 3 - Delega potere di firma proponente o capofila, solo in caso di delega dei poteri di firma da parte del legale rappresentante proponente o capofila;
- Modulo 4 - Dichiarazione di accettazione delle condizioni del bando.

5. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati al comma 1 il Ministero, effettua, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un’istruttoria formale-amministrativa circa l’ammissibilità delle domande.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza della stessa, la domanda di concessione del contributo di cui al presente bando è dichiarata esclusa dalla procedura.

7. In caso di conclusione negativa delle attività di istruttoria di ammissibilità, il MUR ne dà comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

8. La positiva conclusione delle attività di istruttoria è condizione indispensabile ai fini dell’accesso alla valutazione di cui al precedente art. 8 del presente bando.

9. Il MUR non assume responsabilità in caso di mancata o incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

11. Ai fini della presentazione e valutazione della domanda sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico GEA secondo le modalità di cui al presente articolo.

12. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'Università e della Ricerca, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari ai fini della procedura di cui al presente bando.

Articolo 12 Informazioni

1. Il presente bando e la modulistica necessaria alla partecipazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (www.mur.gov.it) e resi disponibili sulla piattaforma GEA raggiungibile al seguente link www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente bando è il dirigente dell'Ufficio IV della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente bando potranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo mail PNRA@mur.gov.it. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.

4. Alle richieste di cui al precedente comma 3 si darà risposta in forma aggregata; le eventuali FAQ relative alla procedura di cui al presente bando verranno pubblicate nella sezione dedicata della piattaforma GEA raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/bandi>

5. Le linee strategiche 2024-2026 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono disponibili sul sito internet del MUR: www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmazione/programma-nazionale-di-ricerca-antartide/programmazione-pnra.

Articolo 13 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii.

2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente bando, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui si trattano i dati al seguente recapito rpdpd@mur.gov.it.

3. I dati forniti dal soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente bando.

4. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso il sopra citato indirizzo e-mail.

5. L'invio della domanda recante la proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente bando.

6. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Convenzione stipulata tra CNR, ENEA e OGS, come previsto dall' art. 6, comma 1 del decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca, pertanto il MUR è titolare del trattamento limitatamente alle fasi che precedono la stipula di tale contratto o accordo.

Articolo 14

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente bando, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa